



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2021/00781

2021/263/00010

Ripartizione Sviluppo Economico
Pos Attività Produttive

Data Adozione: 15/03/2021

Altri Settori:

Estensore: Roberta Del Core

Sottoscrizione Apposto
Sindaco:

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 00714 DEL 10/03/2021 "LIMITAZIONI ORARI ATTIVITÀ DI ASPORTO ALIMENTI E BEVANDE, DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 E ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO"

Responsabili procedimento	Data Visto
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 15/03/2021

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza n. 00714 del 10/03/2021 ha disposto:

- **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25;
- **chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;**
- **con riferimento all'intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 19.00 le attività di vendita al dettaglio** (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021;

PRESO ATTO che la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 74 del 10/03/2021, all'art. 2 dispone il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18.00, nonché il divieto di asporto dopo le 18.00 anche da tutti i soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

CONSIDERATO:

- che in data 12 marzo 2021 il Ministro della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha disposto che *"alla Regione Puglia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021"*;

- che il D.P.C.M. 2 MARZO 2021 dispone all'art. 45 che sono sospese le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, nonché all'art. 46 che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, specificando che *"per i soggetti che svolgono attività prevalente una di quelle identificate con il codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00"*;

RITENUTE pertanto, allo stato, non più necessarie le misure di cui all'Ordinanza 00714 del 10/03/2021, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni derivanti dal costante monitoraggio sull'andamento della situazione epidemiologica;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» eD in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale "*;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che è stato informato preventivamente il Prefetto;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

DISPONE

con decorrenza immediata:

LA REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 00714 DEL 10/03/2021 *"Limitazioni orari attività di asporto alimenti e bevande, distributori automatici H24 e attività di commercio al dettaglio"*.

DÀ ATTO

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

- il responsabile del procedimento è il Direttore della Ripartizione Attività Economiche dott. Mario Marchillo

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari; al Comando Regione Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Locale di Bari, alla Polizia Metropolitana di Bari, alla Asl Ba - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Ba – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia Locale di Bari, la Polizia Metropolitana di Bari nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 15/03/2021 ed è divenuta esecutiva in data 15/03/2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>